

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

48.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici (901) . . . .	631
PRESIDENTE . . . . .	631, 632, 633, 634, 635
ACCREMAN . . . . .	632, 633
CASTELLI . . . . .	633
COCCIA . . . . .	632, 634, 635
FELISETTI . . . . .	633
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	632, 634
PADULA . . . . .	631, 632
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . .	634, 635
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	635

**Discussione del disegno di legge: Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici (901).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici ».

Poiché il relatore, onorevole Pietro Micheli, non è momentaneamente presente, prego l'onorevole Padula di riferire sul disegno di legge.

**PADULA.** Il disegno di legge in discussione consta di un articolo unico con il quale si propone l'estensione anche alla categoria dei chimici della normativa vigente per la maggior parte delle altre categorie di professionisti. Si prevede infatti che le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici siano stabilite mediante decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'industria, commercio e artigianato e su proposta del consiglio nazionale dei chimici. Fino ad oggi la materia, per questa categoria professionale, è stata direttamente disciplinata con legge: tale sistema ha avuto come effetto quello di bloccare le tariffe per lunghissimi periodi di tempo (basti pensare che la tariffa

La seduta comincia alle 10,35.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

vigente è stata approvata con legge 19 luglio 1957, n. 679).

Raccomando pertanto alla Commissione una rapida approvazione del provvedimento, al fine di equiparare la normativa riguardante la professione di chimico a quella vigente per molte altre categorie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ACCREMAN.** Il fatto che per altre categorie professionali valga il principio in base al quale le tariffe degli onorari e delle indennità vengono stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia su proposta del consiglio nazionale di categoria non comporta necessariamente che esso debba essere esteso anche alle categorie per le quali ciò non avviene. Sarebbe più giusto, infatti, a mio avviso, prevedere anche per le altre categorie la determinazione delle tariffe per legge e non, al contrario, equiparare la categoria dei chimici alle altre, per le quali tale determinazione avviene per decreto amministrativo.

**PRESIDENTE.** Se dovessimo operare nel senso da lei indicato, però, si dovrebbero sostituire le norme in discussione con una normativa riguardante tutte le altre categorie professionali, per le quali il sistema in oggetto è già in vigore da tempo.

**COCCIA.** Ricordo che in occasione della discussione della legge 5 marzo 1973, n. 41, concernente la tariffa degli onorari dei notai, avemmo una discussione perché rilevammo che la formulazione dell'articolo unico poteva portare ad un automatismo o ad un recepimento puro e semplice delle deliberazioni dei consigli nazionali dei vari ordini professionali. In considerazione di ciò si pervenne alla seguente soluzione: il ministro di grazia e giustizia deve emettere un decreto motivato, cioè si deve fare carico delle ragioni che inducono a pervenire all'adeguamento tariffario. Ciò per evitare che vi si giunga attraverso dei meccanismi che non offrono le necessarie garanzie al cittadino, e cioè attraverso una spinta corporativa che pone di fronte al fatto compiuto colui che, poi, dovrà rivolgersi a questi bravi professionisti che evidentemente tendono a conseguire determinati miglioramenti, come tutte le categorie professionali.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** L'articolo unico della legge n. 41 del 1973, testé citata

dall'onorevole Coccia, è del seguente tenore: « La tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai sono stabiliti con deliberazione del consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del ministro per la grazia e giustizia ». Nel progetto di legge originario non era previsto esplicitamente che si trattasse di un decreto, ma questo termine fu introdotto con un emendamento dell'onorevole Coccia al riguardo. Il provvedimento in discussione è diverso, perché prevede che le determinazioni concernenti l'adeguamento della tariffa siano adottate mediante decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio nazionale dei chimici.

**COCCIA.** Sarei del parere di aggiungere, dopo la parola « decreto », l'altra: « motivato ».

**MICHELI PIETRO, Relatore.** In linea di principio il decreto è sempre motivato.

**COCCIA.** Sappiamo che sono degli « stampi ».

**PADULA.** Ma viene previsto il concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La discussione sulla legge n. 41 del 1973 ebbe luogo perché non era esplicitamente prevista l'adozione di un decreto.

L'onorevole Accreman, a sua volta, ha contestato il sistema affermando che la determinazione delle tariffe deve avvenire con legge e non con decreto. Se si rientra, però, nel sistema, allora dobbiamo regolare la fissazione degli onorari dei chimici in modo analogo a quello che abbiamo previsto per i notai ed altre categorie di liberi professionisti.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** Desidero rilevare che il disegno di legge sugli onorari dei notai venne predisposto sulla falsariga della legge 7 novembre 1957, n. 1051, concernente gli avvocati ed i procuratori legali, le cui tariffe, deliberate dal consiglio nazionale forense, vengono approvate dal ministro. La legge n. 1051 del 1957 non prevede esplicitamente l'adozione di un decreto.

Nel corso della discussione della legge sugli onorari dei notai si rilevò che il provvedimento di approvazione delle tariffe dove-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1974

va essere un decreto formale analogamente a quanto previsto per gli ingegneri e architetti con la legge 4 marzo 1958, n. 143, per i dottori agronomi e periti agrari con la legge 7 ottobre 1961, n. 1180, per i geometri con la legge 18 ottobre 1961, n. 1181, per i dottori commercialisti con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, per i ragionieri e periti commerciali con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per i biologi con la legge 24 maggio 1967, n. 396, per i geologi con la legge 25 luglio 1966, n. 616 e infine, come ho già ricordato, per i notai con la legge 5 marzo 1973, n. 41.

Da ciò si può rilevare che vi è un indirizzo legislativo ben preciso, al quale i chimici chiedono che sia allineata la normativa concernente l'adeguamento delle rispettive tariffe.

L'adeguamento delle tariffe si potrebbe fare con legge, come ha proposto l'onorevole Accreman: e in tal modo converrebbe procedere soltanto se vi fosse un sistema legislativo che consentisse un adeguamento normale, ma sappiamo benissimo che il Parlamento, oberato com'è dal lavoro legislativo, non potrebbe utilmente assumersi anche questo ulteriore compito.

**PRESIDENTE.** Da quanto è emerso fino a questo momento, e ponendo per un momento da parte la questione più generale sollevata dall'onorevole Accreman, vorrei sottolineare che si tratta, a questo punto, di decidere se inserire o meno, dopo la parola « decreto », l'aggettivo « motivato ». Dal momento, però, che è sottinteso che un decreto debba essere motivato, chiedo alla Commissione se ritenga di adottare un altro aggettivo oppure se preferisca lasciare inalterato il testo dell'articolo unico.

**FELISETTI.** Nel concordare con quanto proposto dall'onorevole Pietro Micheli, riassumo brevemente le ragioni del voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge n. 901.

Vorrei anzitutto ricordare che l'originaria proposta di legge riguardante la tariffa dei notai, sulla quale discuteremo qualche tempo fa, prevedeva innanzitutto una decisione del consiglio nazionale e, in un secondo tempo, un'approvazione quasi automatica da parte del ministro — e ricordo altresì che in quella formulazione la parola « decreto » non era menzionata — tant'è vero che noi aggiungemmo in quell'occasione le parole « per de-

creto » proprio per sottolineare come fosse necessario, in primo luogo, che la paternità della decisione fosse del ministro e, in secondo luogo, che ci fosse un apprezzamento da parte di quest'ultimo non necessariamente concordante con quello espresso dal consiglio nella sua proposta.

Anche nel disegno di legge in discussione si prevede un'analisi sul merito da parte del ministro, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una coincidenza tra la proposta del consiglio nazionale ed il decreto del ministro; vi è cioè la possibilità di un sindacato da parte dell'esecutivo sulla base del quale introdurre, in ipotesi, dei correttivi o delle modificazioni all'originaria proposta dell'ente professionale. Ritengo pertanto di aderire all'invito dell'onorevole Pietro Micheli di approvare l'articolo unico senza modifiche.

**ACCREMAN.** Mi sembra che nella legge riguardante gli avvocati e procuratori sia previsto che la proposta del consiglio debba essere accolta.

**PRESIDENTE.** Un tempo era così; anzi ricordo che allora io, che ero ministro di grazia e giustizia, dovetti vincere molte resistenze per riuscire a bloccare le tariffe per almeno due anni. Soltanto quando fu prospettata una soluzione che secondo me poteva essere accolta acconsentii alla proposta che mi era stata fatta. Adesso invece, con lo strumento del decreto, il ministro è in grado di esercitare una maggiore discrezionalità. Non possiamo comunque trattare in questa sede il problema dell'uso, buono o cattivo, di tale facoltà da parte del ministro di grazia e giustizia.

**CASTELLI.** Poiché alcune delle osservazioni che avevo intenzione di formulare sono divenute superflue a seguito degli interventi dell'onorevole Felisetti e del presidente, mi limiterò ad una breve considerazione. A mio avviso il testo del disegno di legge è più rigoroso, sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico, non solo della normativa riguardante gli avvocati ma anche della legge in materia di tariffe notarili. Ricorderò tuttavia che quando fu introdotta nella legge relativa ai notai l'espressione « con decreto », di fronte al dilemma se fosse possibile o meno, da parte del ministro, modificare la proposta del consiglio nazionale del notariato, si giunse alla conclusione che l'interesse pubblico era tutelato dal fatto che la possibilità di respingere la proposta consentiva

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1974

comunque l'apertura di eventuali trattative. Nel caso in esame non è neppure necessario ricorrere a tale espediente perché il ministro è di fronte ad una proposta pura e semplice, non ad una deliberazione; è chiaramente sancito che il ministro può dissentire dalla proposta (che quindi, in definitiva, costituisce solo l'elemento che mette in moto il procedimento). Si è dunque ben oltre le preoccupazioni che affiorarono in altre occasioni e si evitano soluzioni riguarde nei confronti degli interessi corporativi, ma meno rispettose di quelli dei terzi. Ritengo perciò che non possiamo non essere favorevoli al disegno di legge in discussione, il quale oltretutto risolve e supera i problemi esaminati durante la discussione della legge 3 marzo 1973, n. 41.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Coccia vorrei precisare che non può esistere un decreto che non sia motivato; in difetto di motivazione, è ovvia la possibilità di impugnazione. A nome del gruppo democratico cristiano, mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione.

**COCCIA.** Il presidente ci ha ricordato un precedente della sua opera di ministro, nel corso della quale ha fatto un uso saggio — com'è sempre accaduto — del suo potere discrezionale. Questo fatto non ci tranquillizza pienamente, dal momento che si possono sempre verificare situazioni nelle quali, anziché un esame rigoroso della proposta del consiglio nazionale di categoria, si attua un automatismo che non garantisce la tutela dell'interesse pubblico. Tuttavia, se il relatore condividerà con noi l'esigenza di contenere e reprimere, nei rapporti tra consiglio nazionale e ministro, le spinte corporative, non avremo difficoltà ad approvare il disegno di legge senza apportarvi modifiche.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** Mi pare che la discussione abbia sufficientemente chiarito i termini della questione. Io credo che, come ha affermato l'onorevole Castelli, la formulazione dell'articolo unico in discussione sia la soluzione più idonea per eliminare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Coccia.

Non vi è dubbio che il decreto debba essere motivato: infatti, la mancanza della motivazione costituirebbe motivo per impugnare

il decreto. Con l'articolo unico si dà la più ampia garanzia agli interessi generali e non vi è dubbio che l'esecutivo tuteli questi interessi, soprattutto considerando che il decreto del ministro di grazia e giustizia è adottato di concerto con il ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Il disegno di legge consente ai chimici di poter ottenere l'adeguamento delle tariffe mediante il sistema che vige per tutte le altre professioni. La preoccupazione sorta in merito alla legge sugli avvocati è dovuta al fatto che questa legge reca una formulazione diversa da quella in discussione ed è meno cautelante, come la stessa legge n. 41 del 1973, citata dall'onorevole Castelli.

Propongo quindi che il disegno di legge sia approvato nell'attuale formulazione, perché mi sembra che dia le più ampie cautele.

Desidero rimanga agli atti che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Coccia sono condivise, oltre che da tutta la Commissione, anche da me; non mi sembra infatti che siano emerse al riguardo posizioni contrarie. Questo perché non è che il disegno di legge intenda tutelare interessi corporativi; esso dà invece la possibilità di realizzare una corretta ed ordinata pubblica amministrazione, attribuendo un potere tariffario agli ordini professionali, pur con le dovute cautele e garanzie, salvaguardando il giudizio definitivo ed autonomo dell'autorità ministeriale che emette il decreto.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ringrazio il relatore e gli oratori intervenuti nel dibattito per aver messo in luce lo scopo che ha animato il ministro guardasigilli nel presentare questo disegno di legge.

Di fronte a taluni sospetti che sono affiorati in questa sede, forse per il clima particolare che stiamo attraversando in questi giorni...

**COCCIA.** Non si tratta di clima particolare, onorevole sottosegretario.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** ... dico subito che con questo provvedimento si tende a consentire un adeguamento delle tariffe che, in relazione ai tempi in cui viviamo, necessitano di essere adeguate con una procedura più rapida (si pensi alle continue variazioni degli indici del costo della vita e del valore della moneta). Se noi non troviamo il tempo — a fatica l'abbiamo trovato — per approvare una

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1974

legge di carattere generale che consenta di approvare queste tariffe mediante decreto, figuriamoci come potremmo trovare il tempo per approvare, ogni volta mediante legge, una variazione tariffaria, onorevole Accreman, non soltanto per le prestazioni professionali dei chimici, ma anche per quelle dei dottori agronomi e periti agrari, dei geometri, dei biologi, dei geologi, eccetera. Ciò significherebbe bloccare, vita natural durante, la Commissione per legiferare soltanto su questa materia.

Il vero motivo, pertanto, della presentazione di questo disegno di legge va ravvisato nella semplificazione e nella speditezza delle procedure.

Mi pare che l'argomento delle garanzie sia stato sufficientemente svolto e desidero rilevare che siamo andati ben oltre le indicazioni del Parlamento. Si è detto che la proposta dell'ente professionale non deve essere per forza approvata dal ministro e che, inoltre, il ministro di grazia e giustizia deve provvedere di concerto con il ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Non vi è dubbio che il decreto dovrà essere motivato: i motivi essenziali saranno quelli relativi alle variazioni del costo della vita, alla svalutazione monetaria, o altri eventuali.

**COCCIA.** Sarebbe stato opportuno inserire nel testo in discussione il parametro del costo della vita.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ecco qual è stato l'intendimento del Governo nel presentare questo disegno di legge, che è di una estrema semplicità. Pertanto il Governo ne raccomanda l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio nazionale dei chimici.

Trattandosi di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici » (901):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Felisetti, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Revelli, Riccio Pietro, Sabbatini, Speranza, Stefanelli, Traina, Vetrano.

*Si è astenuto:*

Reale Oronzo.

**La seduta termina alle 11,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO